

**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE 4A CIVILE**

N. 1/2022 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Michele De Palma,

visto il ricorso contenente la proposta di accordo per la composizione della crisi con richiesta di relativa omologazione ex artt. 10 e ss. l. 27.1.2012 n. 3 e, in subordine, l'istanza di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. l. 27.1.2012 n. 3, depositato nell'interesse di Pugliese Antonio;

letti gli atti del procedimento;

vista, in particolare, la relazione particolareggiata del professionista che ha svolto le funzioni di OCC e la successiva relazione integrativa;

vista anche la relazione del medesimo professionista ex art. 12 l. cit., che dà conto dell'avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11 co. 2 l. cit.;

ritenute non sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l'omologa dell'accordo per la composizione della crisi, considerato che le modifiche apportate al contenuto dell'accordo, mediante la proposta integrativa del 6.04.2022, hanno fatto venire meno uno dei presupposti di ammissibilità dell'accordo stesso, ossia la necessità che sia assicurato il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ove non soddisfatti integralmente, in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato, in caso di liquidazione (art. 7 cpv. l. 3/2012);

considerato a tal proposito che, nella proposta integrativa di accordo, per il creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Laricchia Vitangelo è prevista una percentuale di soddisfo del 63%, e che è altresì prevista la soddisfazione, sebbene solo nella percentuale dell'1%, anche dei creditori chirografari;



rilevato che il predetto creditore privilegiato, in caso di liquidazione del patrimonio, troverebbe soddisfazione in una percentuale certamente superiore, considerata la necessità di valorizzare adeguatamente la sua collocazione preferenziale rispetto ai creditori chirografari, che possono essere soddisfatti solo ove residui qualcosa dopo aver pagato integralmente i creditori privilegiati (infatti al creditore privilegiato spetterebbe integralmente la somma di € 26.671,34 residuata dalla procedura esecutiva immobiliare 5/2018 R.G.E. al netto delle prededuzioni delle due procedure: v. INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA E ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' dell'OCC, datata 5.4.2022);

ritenuto dunque di non omologare l'accordo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori

#### DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di Pugliese Antonio, compresi quelli di cui all'art. 14-undecies l. n. 3/2012

#### NOMINA

liquidatore la dott.ssa Lucia De Cosmo

#### DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nonché proposte azioni esecutive ed assegnate o distribuite somme nelle procedure esecutive già pendenti, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

si precisa quindi che il delegato alla vendita dovrà mettere a disposizione del liquidatore le somme ricavate nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 5/2018 R.G.E.;

#### DISPONE



che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito ufficiale del Tribunale di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it), avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom;

#### ORDINA

La consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi

#### FISSA

in € 1.100,00 mensili la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012, precisando che tale somma si ottiene sommando le spese indicate a tal fine dal debitore stesso, detraendo la voce relativa alla "rata assicurazione vita" ed aggiungendo la somma di € 100,00 per eventuali spese straordinarie, non tenute in considerazione dall'istante.

#### AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda

#### AUTORIZZA

l'OCC ad accedere alle banche dati di cui all'art. 15 co. 10 l. n. 3/2012.

Si comunichi

Bari, 6.10.2022

Il Giudice designato  
*Dott. Michele De Palma*

